

Ma altro è concedere la pensione, altro è graduare la medesima. Ora, nella graduazione della pensione si è avuto riguardo a che cosa? al carattere religioso? No certo, perchè esso è indistintamente in tutti i professi. A che dunque si è avuto riguardo? Alla dignità religiosa che rivestivano coloro cui si dava la pensione, alla età che avevano, alla vita di maggiori comodi cui più o meno si erano abituati. È tale la condizione di un sacerdote diacono o suddiacono di fronte all'opinione pubblica che egli si trovano impediti di attendere a talune occupazioni sociali, alle quali certamente non si troverà impedito un chierico che avesse solo fatto professione religiosa. L'età inoltre di un sacerdote, che generalmente si deve supporre molto più avanzata di quella del chierico, merita maggiori riguardi.

Fo poi osservare anche all'onorevole Abignenti che, sebbene nella legge si parli sulle generali, nel fatto poi tutte le disposizioni, più che altro, riguardano gli ordini mendicanti. Ora, un chierico dell'ordine mendicante, non può negarlo l'onorevole Abignenti, il più delle volte non era altro che un contadino tolto alla marra e trapiantato nel convento. Là, col progresso del tempo, dopo 20, 30 o 40 anni, acquistava appena quell'istruzione così mediocre, per cui, tranne qualche eccezione onorata, si distinguevano gli ordini mendicanti.

Ora, non vi pare egli sufficiente che questo chierico, per la condizione in cui ordinariamente si trovava, non abbia maggior diritto a pensione di quello che può avervi un laico, sia che si abbia riguardo alle sue abitudini anteriori, sia che si abbia riguardo alla sua età? Con maggiore facilità, ritornando nella vita sociale, può egli aprirsi un'altra carriera, e mi pare che, quando gli si dà una pensione come quella che si dà ad un laico, sia per lui abbastanza provveduto. Vorrei pure essere più generoso; ma in una siffatta legge bisogna anche preoccuparsi della condizione delle finanze. E se io, perchè in questa legge vedeva una questione di umanità, sono stato contrario all'opinione di alcuni dei miei amici di Sinistra, i quali volevano assolutamente negare ogni sussidio, per altra parte credo non possa largheggiarsi poi tanto da rendere la legge, per volere troppo estenderla, una legge inapplicabile.

ABIGNENTI. La risposta dell'onorevole Mannetti è una risposta che mi va.

Ma debbo però invitare lui ed i suoi colleghi della Commissione a voler un po' rifare l'articolo. Egli parla di graduazione; ebbene su questo terreno c'intendiamo: convengo anch'io che bisogna fare una distinzione, convengo pur io che, trattandosi d'ordini mendicanti specialmente, questa distinzione è fondata. Io non voglio discorrere di diritto; è fondato moltissimo nel fatto. Ma farei poi osservare all'onorevole Mannetti che vi sarebbe un'esclusione, perchè le due categorie sono di sacerdoti e di laici, oppure d'ordinati *in sacris* o di laici. Che cosa ne verrebbe? Che quelli che hanno fatto

professione, i tonsurati ed i minoristi non avrebbero niente.

La Commissione faccia codesta scala, metta la graduazione, ed allora saremo d'accordo. Io non voglio andare agli estremi, perchè so che *summum jus, summa injuria*.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Debbo fare una dichiarazione. Io ho accettato il progetto di legge perchè supponeva che la Camera lo mantenesse nei limiti nei quali la Commissione l'ha proposto, ma non potrei accettare alcun emendamento che intendesse ad ampliarne la portata, anche perchè io non potrei fin d'ora conoscere quali potessero per avventura esserne le conseguenze.

Quindi io prego la Camera a tenersi precisamente in quei limiti.

Dichiaro che con molto stento son venuto ad accettare quell'ampliamento che la Commissione ha fatta relativamente ai religiosi i quali fossero diaconi o suddiaconi, poichè quest'ampliamento non contempla solamente il caso speciale su cui cade la discussione, ossia di coloro i quali erano stati esclusi dalla legge per non aver fatto professione regolare, o nello Stato, ma retroagisce in favore di tutti i monaci professi, i quali si trovassero d'avere gli ordini sacri.

Ripeto che ho accettato con ripugnanza quest'ampliamento della Commissione, ma non potrei andare al di là; sicchè non ho nemmeno bisogno di dichiarare alla Camera che non potrei accettare alcun altro emendamento, e la prego a volersi tenere negli stretti limiti nei quali la Commissione si è mantenuta, onde l'amministrazione del fondo pel culto non sia messa in posizione siffattamente difficile da non potere soddisfare al gravissimo compito che la legge gl'impone.

Voci. Ai voti! ai voti!

SEBASTIANI. Domando la parola per una dichiarazione, ed è che la Commissione non ha compreso gli ordinati in *minoribus* nel grado che propone l'onorevole Abignenti, perchè ha creduto che sieno compresi fra i laici già considerati dalla legge, e perciò non si è preoccupata di comprenderli...

ABIGNENTI. Voi li escluderete.

SEBASTIANI. Io credo che su questo non possa correre nessun dubbio, perchè, quando sono professi nel loro ordine, i chierici sono compresi nell'ultimo grado delle pensioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

ABIGNENTI. Allora occorrerà portare la cosa innanzi ai tribunali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Abignenti...

Voci dal banco della Commissione È ritirato.

PRESIDENTE. L'ha ritirato l'onorevole Abignenti?

ABIGNENTI. Io ritiro, o, per meglio dire, correggo il mio emendamento.

L'onorevole Mannetti ha detto che si proponeva una